



Modalità per la pubblicazione degli appalti d'importo uguale o superiore a 50 000 franchi

Raccomandazioni per i committenti a livello della Confederazione che non fanno parte dell'Amministrazione federale centrale¹

Secondo l'articolo 27 dell'ordinanza del 12 febbraio 2020 sugli appalti pubblici (OAPub; RS 172.056.11), almeno una volta all'anno i committenti pubblicano, in forma elettronica, le commesse pubbliche soggette alla LAPub d'importo uguale o superiore a 50 000 franchi. Questa disposizione attua la mozione 14.3045. La pubblicazione degli appalti d'importo uguale o superiore a 50 000 franchi è finalizzata a garantire una maggiore trasparenza nel settore degli appalti pubblici della Confederazione.

Le modalità per la compilazione e la pubblicazione dell'elenco dell'Amministrazione federale centrale sono stabilite. Al fine di armonizzare i processi di pubblicazione e di uniformare la struttura delle indicazioni contrattuali in tutti gli elenchi, la Conferenza degli acquisti della Confederazione (CA) impartisce inoltre raccomandazioni ai committenti della Confederazione di cui all'articolo 4 capoversi 1 e 2 LAPub in merito alla compilazione del proprio elenco.

Competenza per la pubblicazione e forma della stessa

I committenti della Confederazione compilano e pubblicano autonomamente il proprio elenco. Per garantire l'uniformità tra i diversi elenchi dei committenti della Confederazione, la CA mette a disposizione sul proprio sito Internet un [modello di elenco in formato Excel](#) per l'Amministrazione federale centrale.

La CA raccomanda ai committenti della Confederazione che non fanno parte dell'Amministrazione federale centrale di basarsi su questo modello e di compilare anch'essi il proprio elenco utilizzando un formato leggibile da un computer (ad es. Excel o LibreOffice Calc).

Momento e luogo della pubblicazione

La pubblicazione viene effettuata sul sito Internet del committente, se possibile contestualmente a quella dell'elenco dell'Amministrazione federale centrale, di solito nel mese di settembre.

La CA crea sul proprio sito i collegamenti agli elenchi degli altri committenti della Confederazione.

Informazioni da pubblicare

Le informazioni da pubblicare sono elencate all'articolo 27 capoverso 2 OAPub.

- **Il nome e l'indirizzo dell'offerente scelto:** nell'elenco non deve figurare l'indirizzo completo dell'offerente. È sufficiente indicare il codice postale, il luogo e il nome del fornitore.
- **L'oggetto della commessa:** nell'elenco dell'Amministrazione federale centrale viene indicata la pertinente categoria di acquisto conformemente alle [istruzioni sul controllo gestionale degli acquisti A1](#) (disponibili in tedesco e in francese) quale documentazione di base per l'oggetto dell'appalto. Si raccomanda, se possibile, di descrivere l'oggetto dell'appalto a un livello di dettaglio equivalente. Gli oggetti dell'appalto specifici possono essere elencati anche a un livello di dettaglio inferiore.
- **Il valore della commessa:** sono soggetti all'obbligo di pubblicazione e devono quindi figurare nell'elenco gli appalti della Confederazione d'importo uguale o superiore a 50 000 franchi, IVA inclusa. Per le aggiudicazioni che vengono pubblicate su

¹ Si tratta, ad esempio, dei committenti ai sensi dell'articolo 4 capoversi 1 e 2 della legge federale del 21.6.2019 sugli appalti pubblici (LAPub; RS 172.056.1) la Posta, le FFS, il settore dei PF, gli istituti dei PF, ecc.


simap.ch senza l'indicazione del prezzo (secondo l'art. 51 cpv. 4 LAPub o l'art. 23 cpv. 3 vLAPub), deve essere effettuata una verifica per il singolo caso, al fine di determinare se il valore della commessa dei relativi contratti debba essere pubblicata oppure annerita. Questo è consentito soltanto se le condizioni legali per rinunciare a indicare il prezzo su simap.ch sono ancora soddisfatte al momento della pubblicazione dell'elenco.

- Il tipo di procedura applicata: in caso di un'aggiudicazione per incarico diretto è sufficiente indicare «Procedura per incarico diretto», non occorre specificare il motivo esatto dell'eccezione (art. 21 LAPub oppure art. 13 o 36 vOAPub).
- La data di inizio del contratto o il periodo di esecuzione del contratto: sono pubblicati i contratti che hanno inizio nell'anno in rassegna.

Base di dati

L'articolo 27 OAPub prescrive la pubblicazione delle commesse pubbliche d'importo uguale o superiore a 50 000 franchi. L'articolo 8 LAPub stabilisce che una commessa pubblica è un contratto concluso tra il committente e l'offerente. In tal senso, un'aggiudicazione pubblicata su simap.ch fornisce informazioni non abbastanza concrete sull'esecuzione del contratto. Per questo motivo, l'elenco dell'Amministrazione federale centrale riporta i contratti e non le aggiudicazioni. Vengono pubblicati tutti i (singoli) contratti, compresi quelli specifici e le ordinazioni. I contratti quadro non figurano invece nell'elenco anche perché spesso il valore effettivo della commessa che viene visualizzato non è ancora noto al momento della conclusione. Inoltre, nel corso degli anni il volume dei contratti e delle ordinazioni presenta un andamento più costante rispetto al volume dei contratti quadro.

Alla luce di quanto suesposto la CA raccomanda inoltre agli altri committenti della Confederazione di compilare l'elenco sulla base della banca dati dei contratti o delle ordinazioni.



I contratti possono riferirsi a decisioni di aggiudicazione risalenti a periodi più lontani. È quindi possibile che la procedura di aggiudicazione si basi sulla vecchia legislazione.

Pubblicazioni successive

Una registrazione successiva nel sistema o una modifica del volume della commessa comportano una pubblicazione successiva se i criteri per la pubblicazione sono ancora soddisfatti, ossia se:

- l'aumento dell'importo massimo dei costi è pari o superiore a 50 000 franchi nel caso di un contratto già pubblicato (o di un'ordinazione già pubblicata);
- un contratto il cui valore pari o superiore a 50 000 franchi viene registrato o autorizzato soltanto dopo la sua pubblicazione.
- con un aumento dell'importo massimo dei costi superiore a 5000 franchi si raggiunge un volume pari o superiore a 50 000 franchi.

Si raccomanda di presentare le pubblicazioni successive in un foglio separato con le seguenti informazioni supplementari (cfr. il summenzionato [modello di elenco della CA](#)):

<i>Dati aggiornati al (data) Anno di pubblicazione aggiornato</i>	<i>Dati aggiornati al (data dell'anno precedente)</i>	<i>Pubblicazione successiva</i>
Volume della commessa in CHF, IVA inclusa	Volume della commessa in CHF, IVA inclusa	Pubblicazione successiva del volume della commessa in CHF, IVA inclusa

Singole domande

- Gli appalti che ai sensi dell'articolo 10 LAPub sono completamente esclusi dal campo di applicazione del diritto in materia di appalti pubblici non devono essere inseriti nell'elenco degli appalti d'importo uguale o superiore a 50 000 franchi e non vengono pubblicati.
- Le aggiudicazioni superiori al valore soglia OMC continueranno a essere pubblicate su simap.ch.
- Prima di concludere il contratto, il committente comunica all'offerente che le informazioni vengono pubblicate secondo l'articolo 27 OAPub. Le condizioni generali della Confederazione (CG) prevedono la pubblicazione delle indicazioni contrattuali nel quadro dell'attuazione della succitata disposizione dell'ordinanza. Se le CG pertinenti al caso specifico vengono inserite

Raccomandazioni per la pubblicazione degli appalti d'importo uguale o superiore a 50 000 franchi

nel contratto come parte integrante, la protezione legale per la pubblicazione delle informazioni contrattuali è data.

Ulteriori informazioni

Segreteria della CA
Tel. 058 462 38 50
bkb@bbl.admin.ch

Stato: 8.1.2026